



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, ALESSANDRINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BERGESIO, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, DORIA, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, MOLLAME, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, RICCARDI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, RUFA, SAPONARA, SBRANA, TESTOR, TOSATO, URRARO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 2021

Costituzione di una zona economica speciale (ZES) nella provincia di Belluno

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è una ripresentazione di un atto inizialmente depositato dal compianto collega Paolo Saviane, prematuramente scomparso. Esso vuole essere uno strumento concreto di sostegno e rilancio del territorio montano ed è volto, in particolare, a garantire agevolazioni alle piccole e micro imprese che intendono investire in aree logisticamente svantaggiate.

Negli ultimi anni i territori montani della provincia di Belluno hanno conosciuto un disagio sempre più profondo, economico e sociale, dovuto alla crisi che ha colpito le aziende, al progressivo taglio di servizi strategici, alla carenza di infrastrutture e al conseguente spopolamento.

I territori della montagna oggi appaiono inseriti in un contesto di seria marginalità e di profondo svantaggio e pagano lo scotto di una difficoltà intrinseca che non appare superabile senza un serio intervento pubblico; solo politiche mirate possono arrestare una tendenza che, purtroppo, sta diventando sempre più preoccupante.

Negli ultimi anni, a causa del caro affitti e dell'alta tassazione, decine di attività in montagna, piccoli e fondamentali presidi per le comunità locali, portatrici di tradizione, storia e cultura, sono state chiuse. È dunque compito delle istituzioni porre in atto strategie concrete per non disperdere la ricchezza della montagna, fatta di risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e culturali, nonché un vero e proprio tesoro, unico e impareggiabile, che può essere salvaguardato solo evitando lo spopolamento di aree nelle quali la presenza umana si rivela fondamentale e necessaria.

Il presente disegno di legge, pertanto, individua nell'istituzione di una zona economica speciale (ZES) uno strumento valido per attrarre nuovi investimenti e raggiungere l'obiettivo di creare nuova occupazione in

queste aree, producendo conseguentemente un maggiore benessere economico e sociale, arrestando lo spopolamento, tutelando e salvaguardando il complesso delle tradizioni culturali, enogastronomiche, imprenditoriali ed ambientali.

Il disegno di legge consta di 7 articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione di una zona economica speciale (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di degrado del tessuto economico e sociale delle zone montane situate nella provincia dolomitica di Belluno, nella regione Veneto, e al fine di favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché di sostenere le attività artigianali, agricole e turistiche che vi si svolgono.

L'articolo 2 rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per la definizione dell'ambito territoriale della ZES e delle modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali. Il medesimo articolo definisce altresì i soggetti cui si applicano le agevolazioni stesse.

L'articolo 3 definisce nel dettaglio le agevolazioni, consistenti nella esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta municipale propria (IMU) e dei contributi previdenziali sulle retribuzioni.

L'articolo 4 prevede misure per favorire l'occupazione.

L'articolo 5 definisce gli interventi per il potenziamento del trasporto pubblico nelle zone montane situate nella provincia dolomitica di Belluno, nella regione Veneto.

L'articolo 6 contiene la norma relativa agli aiuti di Stato.

L'articolo 7 contiene la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di degrado del tessuto economico e sociale delle zone montane situate nella provincia dolomitica di Belluno, nella regione Veneto, di favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché di sostenere le attività artigianali, agricole e turistiche che vi si svolgono, anche in coerenza con le specificità del territorio della provincia di Belluno, come riconosciute ai sensi dell'articolo 15, comma 5, dello Statuto della regione Veneto, di cui alla legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, è istituita una zona economica speciale (ZES) secondo le modalità individuate dalla presente legge.

Art. 2.

(Istituzione di una zona economica speciale nella provincia di Belluno)

1. È istituita una ZES nelle zone montane situate nella provincia dolomitica di Belluno, nella regione Veneto.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti l'ambito territoriale della ZES di cui al comma 1 del presente articolo e le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 3.

3. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le imprese che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché le imprese di servizi in genere, secondo quanto previsto dalla classificazione delle attività economiche ATECO2007.

4. Sono ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che hanno la sede principale o l'unità locale nei territori di cui al comma 2 del presente articolo e che sono già operanti o avviano una nuova attività economica nei medesimi territori nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2025. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e conseguentemente beneficiano delle stesse condizioni previste per le nuove imprese.

5. Le imprese comprese nella ZES operano in armonia con la normativa dell'Unione europea, con la legge italiana e ai sensi del decreto di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 3.

(Regime fiscale)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti concessi dagli Stati, le imprese di cui all'articolo 2, comma 3, della presente legge, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata per i primi cinque periodi al 60 per cento, per il sesto e settimo periodo al 40 per cento e per l'ottavo e nono periodo al 20 per cento. L'esenzione di cui alla pre-

sente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella ZES, maggiorato di un importo pari a euro 5.000 per ciascun periodo di imposta, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente in uno dei comuni della ZES;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2022 e fino all'anno 2026 per gli immobili siti nella ZES posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo, per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, solo in caso di contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda in uno dei comuni della ZES. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque anni al 60 per cento, per il sesto e settimo anno al 40 per cento e per l'ottavo e nono anno al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della ZES.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al presente articolo.

Art. 4.

(Misure per favorire l'occupazione)

1. Per promuovere l'occupazione stabile nelle zone montane di cui all'articolo 2 della presente legge è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori che hanno compiuto trentacinque anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali, ad esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta invariata. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in uno dei comuni classificati come montani e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune montano o all'interno del sistema locale montano del lavoro.

Art. 5.

(Interventi a favore del trasporto pubblico nelle aree montane)

1. Una quota parte del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, o del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la cui entità è definita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è

destinata all'abbattimento dei costi per il trasporto pubblico locale a carico dei comuni montani facenti parte della ZES di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. Il Fondo regionale per la montagna è destinato, in quota parte, al potenziamento del trasporto pubblico nei comuni montani di cui al comma 1 e alla copertura dei costi derivanti.

3. La regione Veneto, in accordo con le aziende di trasporto pubblico locale, prevede, per i comuni montani di cui al comma 1, riduzioni del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici per i turisti, per gli studenti e per i residenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione.

Art. 6.

(Aiuti di Stato)

1. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui alla presente legge sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, quantificati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

€ 1,00